Contabilizzazione di Superbonus e altre detrazioni fiscali

di Francesco Ballarin (*)

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità per i contribuenti di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'impresa commissionaria dei lavori o per la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il presente articolo si propone di esaminare le principali criticità dal punto di vista contabile della rilevazione di questi bonus fiscali secondo i vari punti di vista dei soggetti coinvolti, anche per il tramite di alcuni esempi alla luce della bozza di comunicazione dell'OIC dello scorso gennaio 2021.

Premessa

Lo scorso gennaio 2021 l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha emesso una bozza per consultazione (1) della comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei *bonus* fiscali a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 (il c.d. Decreto Rilancio). In particolare, tale comunicazione muove da una richiesta dell'Agenzia delle entrate che poneva quattro quesiti in merito a:

1) la contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale;
2) la contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;
3) la contabilizzazione nel bilancio della società cedente che, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, opta per la cessione del corrispondente credito di imposta a un terzo soggetto;
4) la contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito d'imposta con facoltà di successiva cessione.

Nell'ambito dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS il Principio contabile di riferimento nell'ambito dei contributi pubblici è lo IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica (2).

Nel presente contributo verranno analizzati i principali aspetti delineati dalla predetta bozza di comunicazione dell'OIC.

Rilevazione nel bilancio della società committente

Il diritto alla compensazione dei crediti tributari ammissibili da parte dell'impresa committente nasce per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalla normativa fiscale. Secondo L'OIC, tale diritto alla compensazione è assimilabile ad un contributo in conto impianti in base al par. 86 dell'OIC 16. L'impresa pertanto contabilizzerà, in base a quanto previsto dai par. 87-88 dell'OIC 16, il contributo come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che tali contributi saranno erogati.

Note:

(*) Partner - BDO Italia S.p.A.

(1) La consultazione pubblica della bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei *bonus* fiscali si è chiusa lo scorso 10 febbraio 2021.

(2) Si veda anche l'articolo di G. Manella, "Il trattamento contabile dei contributi in base ad OIC ed IFRS: regole generali e fattispecie particolari", in *Amministrazione & finanza*, n. 5/2021.

In contropartita al predetto credito tributario la società potrà utilizzare uno alternativamente uno dei due metodi previsti dall'OIC 16, ovvero:
- diretto: il contributo verrà rilevato a diretta riduzione dell'investimento sostenuto;
- indiretto: il contributo verrà riscontato per la quota riferibile agli esercizi successivi in base al periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale sottostante.

Si evidenzia come la rilevazione del contributo a diretta riduzione del valore dei cespiti potrebbe comportare una certa complessità nel preservare la neutralità fiscale del contributo che, essendo portato a riduzione del costo detraibile del cespite, risulterebbe di fatto soggetto a tassazione (3).
Per quanto riguarda la rilevazione del credito tributario, secondo il richiamo del par. 86 dell'OIC 25, questo andrà rilevato in base a quanto previsto dall'OIC 15 - Crediti e quindi al costo ammortizzato.
Nella valutazione del credito al costo ammortizzato si dovrà quindi tener conto dei flussi finanziari previsti (in questo caso la compensazione del credito) considerando anche che la quota di credito non utilizzata nell'anno non potrà essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso (4).
Il credito tributario in base all'OIC 15 andrà inscritto in bilancio per un ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma o ad una sua proporzione se inferiore a seconda della norma fiscale di riferimento. Al momento dell'iscrizione iniziale la società determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle compensazioni future al valore di rilevazione iniziale del credito (5). Pertanto, successivamente all'iscrizione iniziale, la società rileverà un provento finanziario determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito. Tale provento finanziario verrà rilevato lungo il periodo di tempo (ad esempio 5 anni nel caso di *Superbonus*) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale. Nel caso in cui la società riveda le proprie stime dei flussi finanziari futuri, dovrà rettificare (come previsto dal par. 51 dell'OIC 15) il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari. Il valore ricalcolato del credito è calcolato attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La rettifica andrà rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi straordinari.
Il documento OIC riporta una serie di esempi per le varie fattispecie. Ad esempio, si riporta il caso in cui un Condominio realizza un intervento di efficientamento energetico con una spesa imputata alla società Alfa (condomina) di euro 20.000 + IVA.
Nella Tavola 1 si riporta un esempio delle rilevazioni contabili in capo alla società committente tratto dalla bozza di comunicazione OIC.
Dall'esempio proposto dall'OIC si evidenzia innanzitutto come l'IVA non sia stata considerata nel credito per *Superbonus* in quanto questa potrà rientrare tra le spese ammesse solo nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la detrazione della stessa. Inoltre, si evidenzia come l'OIC abbia sposato l'impostazione contabile della rilevazione del *Superbonus* come un contributo in conto impianti a diretta riduzione della voce immobilizzazioni materiali. Sul punto erano emerse in dottrina alcune criticità in merito alla configurazione del beneficio quale mero elemento di imposta la cui fruibilità risulta subordinata alla capienza dell'imposta lorda, oppure quale vero e proprio contributo erogato dallo Stato di cui l'impresa beneficia.

Rilevazioni per la società commissionaria che ha concesso lo sconto in fattura

Nel caso in cui la società commissionaria che ha realizzato l'investimento abbia concesso uno sconto in fattura al cliente (persona fisica o società committente), la prima riclassificherà il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso.

Note:
(3) In merito si veda l'articolo di A. Vasapolli, "Crediti d'imposta come contabilizzare senza penalizzazioni di maggior rilievo", in *Il Sole - 24 Ore* del 3 aprile 2021, pag. 24.
(4) In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 121 del Decreto Rilancio.
(5) Nel caso si formasse un mercato attivo di tali crediti e quindi il tasso di mercato fosse desumibile e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, l'iscrizione avverrà al valore attuale delle compensazioni future determinato a tale tasso di mercato.

Tavola 1 - Esempio di rilevazioni contabili in capo alla società committente

Rilevazione del beneficio fiscale al costo ammortizzato (Valore nominale 22.000)

			Dare	Avere	
Crediti tributari	@	Contributi c/impianti	20.000	20.000	
Contributi c/impianti	@	Impianto	20.000	20.000	
Beneficio fiscale 110%			22.000		
Quota annua beneficio fiscale (1/5)			4.400		
Valutazione successiva e compensazione del credito a partire da anno 1					
Debiti tributari	@	Crediti Tributari	4.400	4.400	
Crediti tributari	@	Provento finanziario	652	652	(*)

(*) rappresenta il provento di competenza in base al metodo del costo ammortizzato

La rilevazione iniziale secondo l'OIC avviene al valore del costo sostenuto e quindi sarà pari all'ammontare dello sconto in fattura. Anche in questo caso, se è disponibile un tasso di mercato e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, l'iscrizione avverrà al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso desumibile dall'andamento del mercato.
La valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato seguirà le stesse regole delineate per la società committente al paragrafo precedente con il valore di iscrizione pari al costo di acquisto sostenuto.
Si supponga ad esempio che l'impresa Beta conceda uno sconto in fattura all'impresa Alfa pari a euro 20.000 sul totale della fattura pari a 22.000. L'impresa Beta utilizzerà in compensazione tale credito con i propri debiti tributari nei prossimi 5 anni.
Nella Tavola 2 si riporta un esempio delle rilevazioni contabili in capo alla società commissionaria che ha concesso lo sconto in fattura tratto dalla bozza di comunicazione OIC.

Aspetti contabili in capo al cedente caso di cessione del credito

Il Decreto Rilancio ha concesso la possibilità di cedere il credito tributario maturato nell'ambito degli investimenti previsti dalla normativa. La società cedente dovrà rilevare il differenziale tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione, nel conto economico come onere o come provento.
Per quanto riguarda la corretta classificazione di tali oneri o proventi il documento OIC propende per una classificazione di tali oneri o proventi da cessione dei crediti tributari nella Sezione finanziaria. A supporto di tale impostazione l'OIC riporta che il credito tributario derivante dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi. Proprio questa caratteristica rende simili questi crediti ai titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi. In questo modo l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione verrà rilevato nella voce C16d - Proventi diversi dai precedenti; mentre l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione andrà rilevato alla voce C17 - Interessi e altri oneri finanziari.
Ad esempio si supponga che il credito tributario derivante dall'applicazione della norma venga ceduto dall'impresa Alfa a un Istituto di credito in base alle due seguenti ipotesi alternative:

1) cessione del credito ad euro 19.000 contro un valore nominale di 22.000; e
2) cessione ad un valore di 21.000 contro un valore nominale di 22.000.

Nella Tavola 3 si riporta un esempio delle rilevazioni contabili in capo alla società cedente tratto dalla bozza di comunicazione OIC.

Tavola 2 - Esempio di rilevazioni in capo alla società che ha concesso lo sconto in fattura

			Dare	Avere	
Vendita impianto termico					
Crediti vs cliente Alfa	@	Ricavi	22.000	20.000	
		Iva a debito		2.000	
Applicazione dello sconto in fattura concesso di 20.000 Euro					
Crediti tributari			20.000		
Cassa	@	Crediti v/cliente Alfa	2.000	22.000	
Valutazione successiva e compensazione del credito a partire da anno 1					
Debiti tributari	@	Crediti Tributari	4.400	4.400	
Crediti tributari	@	Provento finanziario	652	652	(*)

(*) rappresenta il provento di competenza in base al metodo del costo ammortizzato

Tavola 3 - Esempio di rilevazioni in capo alla società cedente

			Dare	Avere
Iscrizione del beneficio al costo ammortizzato				
Crediti tributari	@	Contributi c/impianti	20.000	20.000
Contributi c/impianti	@	Impianto	20.000	20.000
1) Alfa cede il credito (val.nom. 22.000 Euro) a 19.000 Euro				
Cassa	@		19.000	
Oneri finanziari	@	Crediti tributari	1.000	20.000
2) Alfa cede il credito (val.nom. 22.000 Euro) a 21.000 Euro				
Cassa	@	Crediti tributari	21.000	20.000
	@	Proventi finanziari		1.000

Aspetti contabili in capo al cessionario del credito

Il Decreto Rilancio al comma 4 dell'art. 121 limita la responsabilità anche del cessionario solo all'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito acquistato. Anche il cessionario, secondo l'OIC, rileverà in bilancio, per effetto dell'acquisizione, un credito tributario che sarà valutato ai sensi dell'OIC 15 - Crediti. La rilevazione iniziale del credito, così come previsto nel caso dell'impresa commissionaria che concede uno sconto in fattura, essendo un credito acquistato e non generato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto. Anche in questo caso qualora fosse disponibile un tasso di attualizzazione desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo tasso risulti significativamente diverso da quello contrattuale, l'iscrizione avverrà al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.
Per la valutazione successiva si applicheranno le stesse disposizioni previste per le imprese committenti e commissionarie con l'unica differenza che in questo caso il valore di iscrizione sarà pari al costo di acquisto sostenuto.
Nella Tavola 4 si riporta un esempio delle rilevazioni contabili in capo al cessionario che ha acquistato il credito ad un corrispettivo di 19.000 euro.

Bilanci in forma abbreviata e micro-imprese, alcune semplificazioni

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata si applicano le stesse regole delineate dall'OIC per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, fatta salva la possibilità per le prime di non applicare il criterio del costo ammortizzato.
In mancanza di applicazione del metodo del costo ammortizzato, la società dovrà considerare i seguenti aspetti.
La società committente rileverà il credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rileverà un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito.
Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui l'impresa committente utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario IRES) o quando cede il credito.
Pertanto, nel caso in cui la società committente decida di utilizzare il credito in compensazione, rileverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo (*e.g.* 5 anni nel caso del *Superbonus*) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.
La società cessionaria e la società commissionaria (tramite lo sconto in fattura) rilevano il credito tributario acquisito al costo

Tavola 4 - Esempio di rilevazioni in capo al cessionario del credito tributario

			Dare	Avere	
Acquisizione del credito tributario (val.nom. 22.000 Euro) a 19.000 Euro					
Crediti tributari	@	Cassa	19.000	19.000	
Provento finanziario complessivo(prz.acquisto vs. val. nom.)			3.000		
Valutazione successiva e compensazione del credito a partire da anno 1					
Debiti tributari	@	Crediti Tributari	4.400	4.400	
Crediti tributari	@	Provento finanziario	968	968	(*)

(*) rappresenta il provento di competenza in base al metodo del costo ammortizzato

di acquisto sostenuto (che per l'impresa commissionaria coincide con lo sconto in fattura concesso al cliente). In linea con quanto previsto per l'impresa committente, l'impresa commissionaria e il cessionario (nel caso di utilizzo del credito in compensazione), rileveranno la differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito in quote costanti a conto economico alla voce proventi finanziari.

Ad esempio, supponiamo che l'impresa Alfa S.r.l. che redige il bilancio in forma abbreviata, committente dei lavori che, per effetto della dei lavori di efficientamento energetico del condomino in cui la società ha i propri Uffici, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute a suo carico pari a 20.000 euro. L'impresa si è avvalsa della facoltà di non applicare il costo ammortizzato e opta per la detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dell'imposta IRES, compensandola quindi con i propri debiti tributari IRES. Le rilevazioni contabili all'anno 0 e nei successivi 5 saranno quelle riportate nella Tavola 5.

Conclusioni

La bozza di comunicazione, anche se non ancora definitiva alla data del presente articolo, fornisce un'utile guida alle imprese che si troveranno a rilevare i crediti d'imposta relativi alle agevolazioni fornite dal legislatore per gli interventi di efficientamento energetico. Inoltre, le modalità di rilevazione delineate per l'impresa committente a diretta riduzione del valore degli impianti portano ad assimilare i predetti crediti tributari a contributi in conto impianti. Tale assoggettamento, se confermato, potrebbe portare a una serie di conseguenze in ambito fiscale e contabile. In particolare, dal punto di vista fiscale l'assenza di espresse previsioni normative volte ad affermare la non imponibilità del contributo, ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP, fanno propendere per la loro tassazione. Inoltre dal punto di vista contabile si pone il tema della valutazione del predetto contributo nel caso in cui la società non riesca a trovare capienza per compensarlo con i propri debiti tributari nell'arco temporale previsto dalla normativa.

Tavola 5 - Esempio di rilevazioni contabili in capo alla società committente - bilancio abbreviato

Rilevazione del beneficio fiscale al costo ammortizzato (Valore nominale 22.000)

			Dare	Avere	
Crediti tributari	@	Impianto	22.000	22.000	
	@	Risconto Passivo		2.000	
Beneficio fiscale 110%			22.000		
Quota annua beneficio fiscale (1/5)			4.400		
Valutazione successiva e compensazione del credito a partire da anno 1					
Debiti tributari	@	Crediti Tributari	4.400	4.400	
Risconto Passivo	@	Proventi finanziari	400	400	(*)

(*) rappresenta il provento di competenza in base al metodo dei risconti